



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

## ACCORDO DI PARTNERSHIP

### Premesse

- a. il Politecnico ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- b. il Politecnico, nel 1 Piano Strategico “Orizzonte 2020”, ha ribadito quale *mission* quella di “operare per generare e disseminare nuove conoscenze a elevato contenuto scientifico e tecnologico, per formare Architetti e Ingegneri capaci di affrontare, con competenza e responsabilità sociale, le sfide poste da una Società in continuo cambiamento, per contribuire al progresso culturale e allo sviluppo competitivo e sostenibile del territorio e del Paese.”;
- c. il Politecnico, quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- d. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- e. il Politecnico intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca e di formazione in partnership di interesse comune;
- f. Confindustria Piemonte con il suo sistema di Associazioni Territoriali rappresenta circa 6.000 aziende, con oltre 270.000 addetti e opera nell’obiettivo della sviluppo del proprio tessuto produttivo e del territorio e dell’economia della Regione, anche collaborando con le diverse organizzazioni economiche, politiche e sociali; tutela le attività delle imprese associate sul piano economico e per tutti gli aspetti aventi rilievo nell’attività regionale, promuove iniziative specifiche per affrontare, sotto il profilo conoscitivo ed operativo, la soluzione di problemi con caratteristiche generali o relativi a problematiche di settore o di area;
- g. in questo ambito, la formazione professionale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico rappresentano temi prioritari per lo sviluppo economico del territorio piemontese;
- h. Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico intendono ampliare l’esperienza di collaborazione fin qui svolta rinnovando l’accordo di partnership stipulato il 30.11.2009;
- i. Confindustria Piemonte, il suo sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico intendono dare rilievo alle potenzialità connesse alla condivisione dei laboratori e degli strumenti di ricerca dell’Ateneo per le Imprese;
- j. Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico collaborano con i Poli di Innovazione, strumento di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, finalizzati anche ad una efficace soluzione delle esigenze tecnologiche delle imprese;



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

- k. Confindustria Piemonte ed il suo Sistema delle Associazioni Territoriali possono contribuire all'attività didattica del Politecnico, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, stage, ecc., sia per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, sia per l'indispensabile confronto e raccordo con il sistema produttivo locale;
- l. Confindustria Piemonte ed il suo Sistema delle Associazioni Territoriali, sono interessati a collaborare con il Politecnico di Torino anche al fine di promuovere tirocini e/o dottorati di ricerca, anche per il tramite delle proprie istituzioni in tal senso attive;
- m. l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni;
- n. Confindustria Piemonte ed il suo Sistema delle Associazioni Territoriali, sono interessati a definire programmi di formazione avanzata destinati ai propri associati, in collaborazione con il Politecnico di Torino, su temi tecnologico-scientifici innovativi e di management.

*Tutto ciò premesso  
Tra*

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore pro-tempore Marco Gilli, nato a Torino l'11.07.1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera 28.11.2014 nel seguito indicato come "Politecnico",

e

la Confindustria Piemonte, con sede legale in Torino, via Vela 23, rappresentata da Gianfranco Carbonato in qualità di legale rappresentante, nato a Cusano Milanino il 2 giugno 1945.

**con il presente accordo convengono quanto segue:**

### **Articolo 1 - Finalità della convenzione**

- 1.1 Le parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera.
- 1.2 Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico, con il presente accordo, intendono quindi definire le modalità di partnership nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione. Nell'ottica di favorire una collaborazione di ampio respiro, il presente accordo contiene disposizioni di carattere generale che intendono disciplinare in maniera semplificata i rapporti tra gli Enti in una prospettiva di lungo periodo. In particolare, le parti intendono individuare strumenti innovativi per la più semplice e meno onerosa collaborazione tra personale proveniente dal Politecnico e le aziende di minore dimensione. Le attività specifiche verranno individuate e concordate annualmente dalle parti in un apposito Piano di lavoro.



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

- 1.3 Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico, con il presente accordo si impegnano a collaborare per la migliore definizione normativa ed attuativa dell'Istruzione Tecnica Superiore, nella prospettiva del suo riferimento ai distretti ed alle filiere produttive.
- 1.4 Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico si propongono di individuare azioni comuni per la partecipazione a network a livello internazionale e per l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale sia a livello locale che internazionale.
- 1.5 Le parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale
- 1.6 Coerentemente con quanto sopra potranno essere stipulati specifici accordi, a valenza funzionale ed operativa, con le singole Associazioni Territoriali del sistema Confindustria Piemonte, finalizzati a rendere più efficace e mirata la relazione tra imprese associate e Politecnico, nell'individuazione degli elementi di interesse/fabbisogno e delle progettualità ad essi connesse.

## **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico**

- 2.1 Confindustria Piemonte, il suo Sistema delle Associazioni Territoriali e il Politecnico svilupperanno principalmente la collaborazione in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dell'Ingegneria e dell'Architettura e Design.  
Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di singoli appositi contratti tra il Politecnico e le imprese associate che decideranno di aderire ad una o più attività proposte, secondo quanto previsto dal "Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi" del Politecnico- che richiameranno il presente accordo.
- 2.2. Nell'ambito della collaborazione sui temi della ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, Confindustria Piemonte ed il Politecnico intendono sviluppare azioni sui seguenti temi:
  1. Trasferimento Tecnologico dei risultati della ricerca verso le imprese e collaborazione tra strutture di ricerca e imprese per la soluzione dei bisogni di innovazione
  2. Partenariati nell'ambito delle iniziative a sostegno della Piccola e Media Impresa
  3. Azioni congiunte nel ruolo di partner strategici per lo sviluppo di proposte progettuali nell'ambito dei programmi di finanziamento (regionali, nazionali, internazionali) che possano avere ricadute positive per le imprese del Piemonte
  4. Valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca
  5. Azioni congiunte nei confronti degli stakeholder e dei rispettivi network
  6. Promozione della cultura imprenditoriale e dell'innovazione.

Tali temi potranno essere oggetto di specifiche attività di collaborazione declinate ogni anno nel Piano di lavoro, il quale potrà includere, a mero titolo esemplificativo:

- a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta e le attività di trasferimento tecnologico, anche nell'ambito dei Poli di Innovazione;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro Comunitario per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020 della Commissione Europea;



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

- c. collaborazione per specifici progetti di ricerca cofinanziati da Confindustria Piemonte e/o dalle Associazioni Territoriali e/o dalle imprese associate. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici accordi redatti secondo il format previsto dall'ALLEGATO 1, che si intende quindi utilizzabile come schema di riferimento;
- d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- e. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui il Politecnico, Confindustria Piemonte e il suo Sistema delle Associazioni Territoriali partecipano;
- f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

### **Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente**

3.1 Confindustria Piemonte e il suo Sistema delle Associazioni Territoriali dichiarano la propria disponibilità a collaborare e a coinvolgere le imprese del territorio di riferimento, nel supporto ad attività quali:

- l'attuazione di iniziative di orientamento;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- l'organizzazione di tirocini didattici indirizzati agli studenti, iniziative di *recruitment* e *prerecruitment* e, ove necessario, con l'ausilio delle sedi di Unimpiego Confindustria;
- l'individuazione di strumenti e iniziative di supporto all'inserimento dei laureati in azienda con l'ausilio delle sedi di Unimpiego Confindustria;
- l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e il Sistema delle Associazioni Territoriali di Confindustria Piemonte aderiscono;
- l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- l'organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti del Politecnico sia di manager di Confindustria Piemonte e/o delle Associazioni Territoriali;
- la realizzazione e attivazione di Master universitari e/o Corsi di formazione permanente destinati principalmente a laureati in vista dell'inserimento occupazionale o già occupati nelle imprese associate;
- l'organizzazione di eventi seminariali sulle tematiche: alta formazione, percorsi in apprendistato, dottorato industriale;
- lo sviluppo di percorsi di alternanza e stage;
- la realizzazione di progetti di collaborazione Politecnico/PMI;
- la definizione di strategie condivise e sperimentazione di percorsi formativi all'interno della nuova programmazione FSE 2013-2020;
- la costituzione di un osservatorio permanente delle competenze in collaborazione sistema delle imprese - Politecnico
- le iniziative in tema di formazione Tecnica, con particolare riguardo all'Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Le sopra citate attività saranno pianificate e subordinate alla stipula di appositi accordi tra il Politecnico e Confindustria Piemonte e/o le Associazioni Territoriali e/o imprese associate, in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

#### **Articolo 4 – Comitato Guida e Comitato tecnico scientifico**

4.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, composto dal Presidente di Confindustria Piemonte o suo delegato nonché da tre Presidenti o loro delegati delle Associazioni Territoriali oltre al Presidente o suo delegato di Torino, e dal Rettore del Politecnico o suo delegato e da quattro rappresentanti del Politecnico, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali. Le linee di indirizzo generali saranno stabilite periodicamente all'interno di Piani di lavoro da definirsi congiuntamente tra le parti e da attuare nell'ambito del comitato tecnico scientifico di cui al seguente art. 4.2.

4.2 Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese nell'ambito della presente convenzione, il Comitato Guida individuerà un apposito Comitato tecnico scientifico, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto, composto da un rappresentante di Confindustria Piemonte, da un rappresentante dell'area territoriale di Torino e da un rappresentante delle componenti territoriali che lo richiedano, per un numero complessivo non superiore a cinque rappresentanti per ente, e da un pari numero di rappresentanti per il Politecnico; qualora le attività da sviluppare riguardino la didattica e la formazione, uno dei rappresentanti del Politecnico sarà il Direttore della Scuola di Dottorato/Direttore della Scuola di Master e Formazione permanente, o suo delegato in relazione ai temi specifici trattati. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell'ambito della presente convenzione.

4.3 Ciascuna parte supporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato

#### **Articolo 5 – Durata e rinnovo**

5.1 La presente convenzione ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

#### **Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

6.1 Qualora si rendesse necessario, Confindustria Piemonte potrà consentire al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, previa stipula di apposito accordo in tal senso.

6.2 Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

6.3 Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.



## **Articolo 7 – Titorità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

7.1. Le Parti concordano che la disciplina relativa ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale e alla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati scaturenti dalle attività svolte nell'ambito del presente accordo sarà regolata dai singoli contratti o atti stipulati in attuazione della partnership. In essi dovranno comunque essere garantiti il riconoscimento della titolarità, in caso di forme di privativa, in proporzione all'apporto fornito dalle Parti nel raggiungimento del risultato e la possibilità di divulgazione e utilizzo dei risultati nell'ambito dell'attività scientifica svolta dai ricercatori dell'Ateneo.

## **Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

8.1 La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

## **Articolo 9 – Riservatezza**

9.1 Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

9.2 Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

9.3 Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

## **Articolo 10 – Trattamento dei dati**

10.1 Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, il Rettore ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il Direttore del Dipartimento/Centro responsabile delle attività stesse.



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

10.2 Confindustria Piemonte si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali e responsabile per il trattamento degli stessi per Confindustria Piemonte è il Segretario Generale.

10.3 Confindustria Piemonte e il Politecnico reciprocamente si autorizzano a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto della presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i contratti attuativi della presente convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.

### **Articolo 11 – Controversie**

11.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

11.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

### **Articolo 12 – Registrazione e spese**

12.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle parti in misura paritaria

### **Articolo 13 – Rimandi**

13.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino, 15/12/2014

**PER IL POLITECNICO  
IL RETTORE**

  
\_\_\_\_\_

**PER LA CONFINDUSTRIA PIEMONTE (anche a nome delle Associazioni Territoriali  
del Piemonte)**

**IL PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_



## CONTRATTO TIPO DI RICERCA

### Premesso:

tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dip./Centro \_\_\_\_\_ rappresentato dal suo Direttore Prof. \_\_\_\_\_ (oppure, per i contratti dell'Amministrazione: "rappresentato dal Direttore Amministrativo, Dott. \_\_\_\_\_"), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. \_\_\_\_\_ a seguito di approvazione da parte di \_\_\_\_\_, nella seduta del \_\_\_\_\_

e

la società \_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società

**con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue**

### Articolo 1 – Oggetto

La società \_\_\_\_\_ affida al Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_ del Politecnico di Torino -nel seguito (*inserire acronimo del Dipartimento/Centro*)- che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a \_\_\_\_\_. Le prestazioni relative all'esecuzione di tale programma consistono nelle attività indicate nel seguito \_\_\_\_\_ (*oppure: " nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto"*).

### Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

Il (*inserire acronimo*) svolgerà tale ricerca sotto la direzione del Prof. \_\_\_\_\_, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con la società \_\_\_\_\_ e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del (*inserire acronimo*) deve essere comunicata tempestivamente alla società \_\_\_\_\_ per iscritto.

La società \_\_\_\_\_ indica il Sig. \_\_\_\_\_ quale referente aziendale per i rapporti con il (*inserire acronimo*) inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al (*inserire acronimo*) per iscritto.

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente contratto dovranno





essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

per la società \_\_\_\_\_;

- per il (*inserire acronimo*): Politecnico di Torino, Dipartimento/Centro \_\_\_\_\_,

### Articolo 3 – Durata e rinnovo

Il presente contratto entra in vigore al \_\_\_\_ (“data della firma” o una data specifica purché successiva a quella della firma) e ha la durata di \_\_\_\_\_ (oppure: “e terminerà il \_\_\_\_”).

La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza. Dopo la scadenza, il contratto potrà eventualmente essere rinnovato con apposito accordo scritto.

### Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per la prestazione di cui all'art. 1, la società \_\_\_\_\_ riconosce al Politecnico di Torino, a favore del (*inserire acronimo*), un corrispettivo di importo pari a € \_\_\_\_\_ + I.V.A.

Tale importo verrà corrisposto a seguito di richieste di pagamento, che saranno emesse dal (*inserire acronimo*) nei seguenti termini:

- prima rata per € \_\_\_\_\_ + I.V.A. entro \_\_\_\_ giorni dalla firma;
- seconda rata per € \_\_\_\_\_ + I.V.A. entro \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_

Gli importi relativi saranno versati entro \_\_\_\_ giorni dal ricevimento delle relative richieste di pagamento.

#### **Oppure:**

Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento, che sarà emessa dal (*inserire acronimo*) \_\_\_\_\_ (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)

All’atto dell’avvenuto pagamento il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, D.P.R. 633/72).

### Articolo 5 – Variazione del programma



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all'art. 1, tale modifica deve essere concordata fra le parti con scambio di lettera.

#### **Articolo 6 – Collaboratori esterni**

Parte della somma prevista all'art. 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno al Politecnico e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio per l'esecuzione di specifici compiti relativi alla ricerca.

#### **Articolo 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

La soc \_\_\_\_\_ si impegna a fornire al Prof. \_\_\_\_\_ e ai suoi collaboratori tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.

Qualora si rendesse necessario, la società \_\_\_\_\_ consentirà al personale del (inserire acronimo) incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture (oppure: strutture di \_\_\_\_\_) di volta in volta individuate -nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature- nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

#### **Articolo 8 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

8.1 La titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione del presente contratto, sarà regolata secondo quanto concordato al presente articolo.

8.2 Nel caso in cui si raggiungano risultati inventivi che \_\_\_\_\_ ritenga di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle disposizioni del presente comma.

- a. Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale di \_\_\_\_\_, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti sarà di \_\_\_\_\_
- b. Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal personale del Politecnico e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente dal



personale di \_\_\_\_\_ e del Politecnico, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e il Politecnico collaborerà con \_\_\_\_\_ nella valutazione della loro effettiva brevettabilità. Tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo esclusivamente a \_\_\_\_\_. Fatti salvi i diritti di sfruttamento patrimoniale delle invenzioni facenti capo a \_\_\_\_\_, in ogni caso le Parti depositeranno, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto \_\_\_\_\_ e il Politecnico saranno i contitolari. La contitolarità del brevetto sarà disciplinata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 8.4.

- c. Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta del Politecnico e di \_\_\_\_\_ è fatto comunque salvo il diritto morale del personale del Politecnico, sia dipendente sia interno non dipendente, e del personale di \_\_\_\_\_, che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.

### 8.3 Risultati che non sono di interesse di \_\_\_\_\_

Nel caso in cui siano conseguiti risultati brevettabili, sia esclusivamente dal personale del Politecnico, sia congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali \_\_\_\_\_ abbia comunicato per iscritto al Politecnico di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente sfruttamento patrimoniale, qualora il Politecnico manifesti il suo interesse alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia formale richiesta a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ cederà a titolo gratuito al Politecnico la propria quota di titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima derivanti. In tal caso il Politecnico sarà l'unico soggetto legittimato a decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà conseguentemente depositata a suo nome. Il Politecnico, che provvederà a depositare la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di \_\_\_\_\_ e/o del personale del Politecnico - sia dipendente sia interno non dipendente - che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

### 8.4 Disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità congiunta

- a. Le Parti stabiliscono sin da ora che \_\_\_\_\_ procederà al deposito della domanda di brevetto per le invenzioni di cui il Politecnico è contitolare e il Politecnico fornirà a \_\_\_\_\_ il supporto necessario per la redazione del testo ed i nominativi dei propri inventori; il Politecnico si impegna a sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati ogni e qualsiasi atto necessario all'espletamento delle pratiche brevettuali.
- b. Depositata la domanda di brevetto, \_\_\_\_\_ provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Politecnico, il quale, entro \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento di detta comunicazione sottoscriverà idoneo atto di cessione della propria quota di titolarità del brevetto a favore di \_\_\_\_\_ si impegna a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente, in caso di estensione all'estero del brevetto, la



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

trascrizione dell'atto di cessione della quota di titolarità del Politecnico solo dopo la pubblicazione del brevetto.

- c. Per ogni domanda di brevetto depositata, \_\_\_\_\_ corrisponderà al Politecnico la somma di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).
- d. L'importo di cui al comma c. sarà corrisposto da \_\_\_\_\_ al Politecnico entro 60 giorni dalla data di deposito delle domande di brevetto e sino ad un massimo delle prime tre domande di brevetto. Oltre tali importi nulla sarà dovuto al Politecnico da parte di \_\_\_\_\_ per eventuali ulteriori domande di brevetto, il cui corrispettivo di trasferimento si considera già incluso nei corrispettivi precedentemente pagati.
- e. Qualora, nonostante l'esito positivo della valutazione di brevettabilità dei risultati conseguiti di cui al precedente articolo 8.2b, \_\_\_\_\_ decida di non procedere al deposito dei relativi brevetti, il Politecnico avrà comunque diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dal precedente comma c. di questo articolo, sino a un massimo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_). Il Politecnico, entro 30 giorni dalla comunicazione di \_\_\_\_\_ dell'intenzione di non procedere alla brevettazione, invierà la relativa richiesta di pagamento. Resta inteso che ogni risultato inventivo con valutazione di brevettabilità positiva, pur non avendo dato origine a una domanda di brevetto, concorrerà al numero massimo di brevetti per singolo contratto come dal precedente comma d.
- f. I versamenti di cui al comma e. del presente articolo dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento. All'atto dell'avvenuto pagamento il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata.
- g. \_\_\_\_\_ sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, o al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero.

#### **Articolo 9 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

I risultati della ricerca, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.

Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, la parte titolare, ovvero contitolare, dei diritti previsti all'articolo precedente, concede sin da ora al Politecnico il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

#### **Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

Il contenuto del presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni).



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

### *Articolo 11 – Riservatezza*

***Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:***

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

### **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il Prof. \_\_\_\_\_.

La società \_\_\_\_\_ si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la società è il Sig. \_\_\_\_\_, responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. \_\_\_\_\_.

La Società \_\_\_\_\_ autorizza il Politecnico a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la ricerca oggetto del presente contratto ed a pubblicare sul proprio sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti il contratto, tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del contratto.



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

### **Articolo 13 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

### **Articolo 14 – Registrazione e spese**

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di \_\_\_\_\_.

### **Articolo 15 – Rimandi**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino,

#### **PER IL POLITECNICO**

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO/CENTRO  
(\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
(\_\_\_\_\_)

#### **PER CONFINDUSTRIA PIEMONTE / PER L' ASSOCIAZIONE TERRITORIALE**

**DÌ RIFERIMENTO /PER LA SOCIETA' -----**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)



CONFINDUSTRIA  
Piemonte

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3 (Durata e rinnovo), 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 8 (Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 9 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati), 13 (Controversie).

**PER IL POLITECNICO**

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO/CENTRO  
(\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
(\_\_\_\_\_)

**PER CONFINDUSTRIA PIEMONTE / PER L' ASSOCIAZIONE  
TERRITORIALE DÌ RIFERIMENTO /PER LA SOCIETA' -----**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)